



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 4 settembre 2018

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36453 del 31.08.2018

Classificazione D.E.A. 13

Cons. Michelangelo Mirabello
Presidente III Commissione consiliare
Sanità, Attività sociali, culturali
e formative

e, p.c. dr. Maurizio Priolo
Segretario Generale

SETTORE IIIA COMMISSIONE

PRESA IN CARICO

IL 04.09.2018

FIRMA *Mario Maudole*

Avv. Ugo Massimilla
Capo Gabinetto Presidenza

dr. Maurizio Priolo
Dirigente Area Assistenza Commissioni

SEDE

OGGETTO: Deliberazione n. 386 del 29 agosto 2018, concernente: "L.R. 18 maggio 2017 n. 19. "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" - Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020. (PARERE N. 40/10")

Si trasmette, in allegato, la deliberazione di cui all'oggetto, acquisita al Protocollo Generale n. 36453 del 31.08.2018, assegnata nel merito a codesta Commissione.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Rocco Sirio)

IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

PARERE

N.ro 40/10[^]

3^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36953 del 31.08.2018

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 386 della seduta del 29-08-2018.

Oggetto: L.R. 18 maggio 2017 n. 19. "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" Approvazione Proposta Piano triennale degli interventi 2018-2020 "

Presidente o Assessore/i Proponente/i: D.ssa Maria Francesca Corigliano

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: D.ssa Sonia Tallarico

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Dirigente/i Settore/i

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

ovvero

(Dott. Filippo De Cello)

Ai sensi dell'allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si esprime il parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 ad oggetto "Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale" che prevede l'attuazione degli interventi regionali in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;

VISTO il regolamento regionale di attuazione della Legge regionale n. 19/2017;

VISTO l'art.2 c. 3 della suddetta legge che contempla che tutti gli interventi dovranno avvenire nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'art.12;

VISTO in particolare il Titolo III art.12 che prevede che la Giunta Regionale adotti il Piano triennale degli interventi nel sistema regionale calabrese, previo parere della competente commissione consiliare;

RITENUTO di dover approvare l'allegata proposta di piano triennale 2018-2020, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità generali, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro, nonché la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati di cui alla L.R. 19/2017, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del programma esecutivo annuale 2018 degli interventi con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie;

DATO ATTO che l'allegata proposta del Piano triennale 2018-2010 degli interventi di cui alla legge regionale n. 19/2017, dovrà essere trasmesso alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività culturali, attesta che al presente provvedimento si farà fronte sui capitoli U5201024401 per Euro 262.364,19, U5201024402 per Euro 237.635,81 del Bilancio annuale o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e alle Attività Culturali Dott.ssa Maria Francesca Corigliano, a voti unanimi,

DELIBERA

per quanto in premessa indicato, che costituisce parte e sostanziale del presente atto,


1. di approvare l'allegata proposta di piano triennale 2018-2010, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità generali, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie degli interventi in materia di teatro, nonché la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti finanziati di cui alla Legge Regionale n. 19/2017;

2. di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione del programma esecutivo annuale 2018 degli interventi con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie;


3. di trasmettere la presente delibera con il relativo allegato alla competente commissione consiliare per il rilascio del prescritto parere, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

4. di disporre la pubblicazione in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 AGO. 2018 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

LEGGI REGIONALI
18 MAGGIO 2017 N. 19

“NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E
LO SVILUPPO REGIONALE
DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”

PIANO TRIENNALE
(ex art. 12 L.R. 19/2017)

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26953 del 31.08.2018

Classificazione 01.15.01



Premessa

La legge 19/2017, approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 18 maggio 2017, riordina gli ambiti di intervento finanziario nel sostegno all'attività teatrale di carattere professionale da parte della Giunta regionale della Calabria. La norma, che abroga la precedente del 2004, è stata varata in seguito ad un articolato e proficuo confronto attivato dal Presidente della Giunta regionale con gli organismi e i soggetti che operano nel mondo teatrale in Calabria. La stessa esigenza di dotarsi di un rinnovato strumento legislativo è emersa, negli ultimi anni, proprio dagli operatori del settore che hanno pubblicamente indirizzato, al massimo rappresentante del governo regionale, sollecitazioni a rivedere la norma in vigore, anche in ragione degli avanzamenti in ambito nazionale sul sostegno allo spettacolo e, nondimeno, per le necessità di rafforzamento, ritenute irrinunciabili, dell'attività teatrale sul territorio calabrese.

Come evidenziato al primo comma dell'articolo 1 della legge 19/2017, "il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico". L'intreccio tra forme espressive diverse, dalla musica, alla recitazione, all'arte figurativa, alla danza, fanno del teatro il veicolo ideale per interagire con fasce sociali e generazioni diverse, sperimentare, attraverso la ricerca, linguaggi innovativi e qualificare l'intero sistema culturale di un territorio e di una comunità. In sintonia con la Strategia di Lisbona 2000 e con la sua prosecuzione in UE 2020, disegnatte da Consiglio e Commissione europea, in questo senso la cultura può realmente considerarsi attivatore sociale, per la costruzione di una società in crescita attraverso gli strumenti della conoscenza, l'investimento in creatività e innovazione, pur nei casi in cui ci si può rifare agli elementi della tradizione dei popoli. Il teatro possiede la capacità di coinvolgimento dei singoli in relazioni strutturate e di stimolare la sensibilità individuale e collettiva, favorendo il lavoro in gruppo e la condivisione nell'esercizio di una attività culturale, quindi letteralmente una azione di crescita. Il rapporto con il pubblico contribuisce a fare del teatro occasione di educazione e formazione a vantaggio del benessere comune. Le potenzialità dell'attività teatrale di attivare processi di partecipazione sono utili alle comunità e ai territori in cui si compie, specie quando guarda alla maturazione dell'inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico e di valenza turistica.

Il teatro costituisce un elemento fortemente caratterizzante della storia culturale del Mediterraneo e dell'Europa Occidentale, la nascita della drammaturgia coincide con l'origine della nostra civiltà e ha accompagnato la vicenda degli europei differenziandosi in forme espressive diverse ma tutte sorte sul palcoscenico. In Calabria l'attività teatrale è praticata sin dall'epoca classica. Sono ancora visibili i teatri delle antiche città magno greche e romane sulla costa ionica e proseguendo più avanti nel corso dei secoli può ritenersi opera di un calabrese il transito della storia del teatro dal mondo antico all'era cristiana: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Così come può rilevarsi che la Calabria vanta una maschera nella tradizione della Commedia dell'Arte, Giangurogolo, o ancora che il teatro rientra nella produzione del suo massimo autore tra i moderni, Corrado Alvaro. Solo per stare a qualche esempio. E anche nello sviluppo urbano e sociale delle città calabresi non sono mancati gli investimenti pubblici per i teatri, a partire da Catanzaro, dove, dal teatro in legno del diciottesimo secolo sino al Politeama dei primi anni Duemila, la viva tradizione teatrale è costitutiva della storia civica e poi a Cosenza e Reggio dove sono ancora attivi i teatri di inizio Novecento, e per finire in altre città e cittadine della regione.

La legge 19/2017 si rivolge al mondo del teatro professionale nella consapevolezza che tale attività costituisca un settore lavorativo in grado di espandersi e arricchire l'economia del territorio. Pertanto, gli strumenti della norma sottendono, implicitamente, al consolidamento e alla creazione di occasioni occupazionali in ambito culturale. Pur definendo i rapporti tra le competenze regionali in materia e gli operatori a carattere professionale operanti in Calabria, non si è ommesso di riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale, proprio in virtù del convincimento che la forza dell'espressività teatrale sia di notevole rilevanza nell'offerta culturale complessiva del territorio.

Per rispondere all'esigenza di fare del teatro calabrese professionale un sistema organizzato e funzionale si è attivata, in virtù di quanto sancito dall'articolo 11 della L.R., un registro regionale del teatro, a cui sono ammessi, su richiesta, i soggetti operanti da almeno tre anni e articolati in tre settori principali: produzione, distribuzione e formazione. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di legge che di seguito sono programmati per il primo triennio di applicazione 2018 - 2020.

Obiettivi del Piano

Il piano nel suo complesso punta a:

- Rafforzare l'offerta culturale calabrese e ampliarne la relativa fruizione;
- Valorizzare le potenzialità dell'espressività teatrale nel comunicare messaggi di valenza culturale e sociale;
- Promuovere la consapevolezza delle molteplici identità (calabrese, italiana, mediterranea, europea...);
- Stimolare riflessioni sugli scenari della contemporaneità;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Calabria.

Le tipologie di intervento in programma

Con l'entrata in vigore della legge 19/2017 si avvia un nuovo triennio di programmazione teatrale che verte sul sostegno a maggiori ambiti di intervento rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale pregressa e definitivamente abrogata. Come articolato nel regolamento di attuazione n.19/2017, approvato in data 15 novembre 2017 dalla Giunta regionale, si distinguono le azioni di intervento ordinario e quelle di intervento straordinario, correttamente illustrati al Capo III del predetto regolamento. Rientrano nella tipologia di intervento ordinario, il finanziamento alle compagnie di produzione e alle residenze teatrali. Afferiscono alla tipologia di intervento straordinario i centri di produzione teatrale, la distribuzione, la programmazione attraverso il festival regionale del teatro, i progetti speciali, i progetti di formazione professionale, il sostegno alla qualificazione delle attrezzature teatrali.



1. Interventi ordinari

Gli interventi a carattere ordinario, come stabilito in articolo 3 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelli finanziabili sulla base di progetti triennali di attività. Essi riguardano il sostegno alle compagnie di produzione e al sistema delle residenze teatrali, che, nelle forme stabilite dalla legge e dal predetto regolamento, è da considerarsi imprescindibile per ciascuno degli anni del triennio di attività teatrale e previsto nei programmi esecutivi annuali (2018, 2019, 2020) che seguiranno all'approvazione del presente piano.

1.1 Le compagnie di produzione

Il primo obiettivo della legge, infatti, è il rafforzamento del settore della produzione teatrale, consentendo l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla norma, a un numero maggiore di soggetti quali potenziali beneficiari. Nel quadro della pianificazione triennale sul teatro, si riconosce la necessità di garantire investimento di risorse adeguate per ciascuno degli anni del triennio, ritenendo imprescindibile il sostegno alle compagnie di produzione che costituiscono l'ossatura del settore teatrale. È dalla possibilità di incremento del lavoro sulla produzione che si può prevedere un rafforzamento dell'offerta teatrale nella programmazione culturale complessiva sul territorio regionale. Per questa esigenza precipua si prevede di considerare prioritario, nel riparto delle risorse sui programmi esecutivi annuali del primo triennio della presente legge, l'assegnazione di una quota del bilancio totale della legge - come disciplinato dall'art. 15 della medesima norma - tale da consentire il finanziamento dei potenziali beneficiari nel numero massimo di tredici (ex art. 4 c. 2), considerando, inoltre, che le ultime assegnazioni in virtù della legge 3/2004 hanno riguardato cinque compagnie di produzione. Pertanto, nella redazione del programma esecutivo annuale delle risorse da assegnare agli articoli che danno diritto ai benefici finanziari, si ritiene opportuno considerare l'ampiezza della spesa storica per la produzione e determinare un adeguato incremento correlato.

1.2 Sistema regionale delle residenze teatrali

Lo sviluppo del sistema delle residenze teatrali, affermatosi negli anni scorsi secondo le modalità offerte dal POR Calabria e dall'Accordo Stato - Regioni per il cofinanziamento congiunto dei progetti è confermato nella programmazione del triennio 2018 - 2020 con le risorse della presente legge, in base agli stanziamenti dei piani annuali conseguenti, e in rapporto alla Intesa sancita, con repertorio n. 155 della Conferenza Stato Regioni del 21 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi finalizzati degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Articolo 43 del DM 332 che recepisce a sua volta l'articolo 45 del DM del 1 luglio 2014, atto pertanto nella riforma del sostegno allo spettacolo dal vivo e che ha istituito il primo triennio delle residenze cofinanziate da Stato e Regioni 2015 - 2017. Programma a cui ha aderito anche la Regione Calabria. Da tale adesione, e in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2004, nel triennio

appena concluso, sono state finanziate in totale quattro residenze teatrali. In base alla nuova proposta avanzata alle Regioni da parte del Mibact¹ per il triennio 2018 - 2020, nelle regioni italiane con popolazione compresa fra i 500.000 e i 2.999.999 abitanti - è il caso della Calabria - è previsto il cofinanziamento di un numero massimo di tre progetti di "Residenza per artisti nei territori" e di un "Centro di Residenza". Pertanto si riduce il numero di residenze cofinanziabili ma si apre alla possibilità di un ulteriore progetto quale è il Centro di Residenza?

2. Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario sono finanziabili sulla base di progetti annuali di attività e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;
- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

Nell'ambito del primo triennio di applicazione della norma si ritengono prioritari gli interventi a carattere ordinario e pertanto si dispone il rinvio a partire dalla seconda annualità per gli

¹ Con nota inviata in data 14 novembre 2017 dalla Direzione Generale Spettacolo alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 0010953.

² Per completezza si riportano le definizioni stabilite in Intesa Mibact-Stato Regioni art.3: "Residenza" un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare; "Residenze per artisti nei territori" sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

"Centri di residenza" i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistiche Orchestrali, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;



interventi a carattere straordinario. Si considera, infatti, che sia indispensabile rafforzare il settore della produzione come primo tassello della strategia di rilancio del teatro professionale in Calabria. Saranno i piani annuali a stabilire di volta in volta quali interventi potranno essere messi a bando a seconda delle disponibilità di bilancio della Regione Calabria, come anche sancito nella norma finanziaria della presente legge. Si propongono di seguito richiami a due possibilità di intervento previste per legge e destinate a potersi avviare dagli anni successivi al primo di applicazione della norma.

2.1 Progetti speciali

Per le finalità stabilite in sede di elaborazione normativa e richiamati all'articolo 10 della legge 19/2017 si considera opportuno sottolineare la valenza dei "progetti speciali" nell'ambito della programmazione regionale. Essi, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della Calabria e dei luoghi culturali e ambientali di pregio, nonché all'inclusione sociale e alla formazione del pubblico o, ancora, all'attrazione di nuovo pubblico. Inoltre, devono potersi svolgere anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale e ciò comporta una maggiore diffusione dell'esercizio delle attività teatrali in contesti prima non interessati e i quali potrebbero beneficiare delle caratteristiche di promozione culturale e sociale riconosciute al teatro in Calabria, come richiamato a partire dall'incipit della norma in questione. La Giunta regionale, dal secondo anno di applicazione della presente legge, valuterà l'opportunità di individuare un tema a carattere culturale e sociale nel programma operativo annuale per i progetti speciali introdotti dalla legge, in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie.

2.2 Festival e rassegne

La legge 19/2017 offre la possibilità alla Regione di assegnare a un soggetto pubblico o privato, previa selezione, l'organizzazione di un festival di rilevanza regionale sul teatro. Presupposto essenziale è garantire un progetto unitario di durata continuativa non inferiore e cinque giorni e non superiore a sessanta, con una programmazione di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale. Essò dovrà essere finalizzato all'integrazione con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Esistono casi emblematici in altre regioni italiane (Napoli Teatro Festival...) e anche in Calabria si è svolto in anni passati una rassegna di teatro a regia regionale, Magna Graecia Teatro Festival nei luoghi della cultura. In questo frangente, considerata la necessità di valutare gli esiti di quanto compiuto in passato e per favorire l'elaborazione di proposte quanto più adeguate qualitativamente e sotto il profilo organizzativo, proprio per i requisiti impegnativi che si domandano ai potenziali partecipanti alla selezione, si ritiene opportuno procrastinare l'avvio di un festival regionale del teatro dal secondo anno del presente triennio.

Si sottolinea, altresì, che in ragione delle notevoli risorse investite dalla Giunta regionale con l'Avviso pubblico per il rafforzamento dell'offerta culturale attraverso l'impiego di fondi del Piano di Azione e Coesione, a partire dal 2017, è stato possibile assicurare una quota significativa di finanziamenti a festival e rassegne organizzati da enti pubblici e privati, che contemplano l'attività teatrale, su tutto il territorio regionale, sia con progetti triennali che annuali e ciò si

integra, necessariamente, pur non essendo direttamente dipendente, anche con la presente programmazione.

2.3 Altri interventi straordinari

Obiettivo della strategia regionale di sviluppo del teatro è il raggiungimento di una programmazione quanto più capillare e qualificata su tutto il territorio, atta a favorire la promozione sociale e culturale che è tra le caratteristiche proprie dell'attività teatrale. Nei singoli piani annuali, a cui si rimanda, possono essere previsti finanziamenti, sulla base di selezioni regolate dai principi sanciti nella legge e nel regolamento attuativo, per reti di teatri e circuiti teatrali regionali, che completano il quadro della programmazione teatrale su tutto il territorio.

Analogamente potranno essere previste risorse per programmi di formazione professionale delle figure operanti in ambito teatrale per diverse tipologie e mansioni, così come per l'adeguamento delle attrezzature utili all'esercizio dell'attività teatrale.

3. Applicazione e gestione

Ogni tipologia di intervento, se troverà copertura finanziaria nei singoli programmi operativi annuali, sarà messa a bando attraverso avvisi pubblici emanati a norma di legge e di regolamento dal Dipartimento regionale competente, rivolti a soggetti per cui sarà stata riconosciuta l'iscrizione al registro regionale del teatro istituito.



LEGGE REGIONALE
18 MAGGIO 2017 N. 19

“NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E
LO SVILUPPO REGIONALE
DELL’ATTIVITA’ TEATRALE”

PIANO TRIENNALE
(ex art. 12 L.R. 19/2017)

Premessa

La legge 19/2017, approvata dal Consiglio regionale della Calabria il 18 maggio 2017, riordina gli ambiti di intervento finanziario nel sostegno all'attività teatrale di carattere professionale da parte della Giunta regionale della Calabria. La norma, che abroga la precedente del 2004, è stata varata in seguito ad un articolato e proficuo confronto attivato dal Presidente della Giunta regionale con gli organismi e i soggetti che operano nel mondo teatrale in Calabria. La stessa esigenza di dotarsi di un rinnovato strumento legislativo è emersa, negli ultimi anni, proprio dagli operatori del settore che hanno pubblicamente indirizzato, al massimo rappresentante del governo regionale, sollecitazioni a rivedere la norma in vigore, anche in ragione degli avanzamenti in ambito nazionale sul sostegno allo spettacolo e, nondimeno, per le necessità di rafforzamento, ritenute irrinunciabili, dell'attività teatrale sul territorio calabrese.

Come evidenziato al primo comma dell'articolo 1 della legge 19/2017, "il teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico". L'intreccio tra forme espressive diverse, dalla musica, alla recitazione, all'arte figurativa, alla danza, fanno del teatro il veicolo ideale per interagire con fasce sociali e generazioni diverse, sperimentare, attraverso la ricerca, linguaggi innovativi e qualificare l'intero sistema culturale di un territorio e di una comunità. In sintonia con la Strategia di Lisbona 2000 e con la sua prosecuzione in UE 2020, disegnate da Consiglio e Commissione europea, in questo senso la cultura può realmente considerarsi attivatore sociale, per la costruzione di una società in crescita attraverso gli strumenti della conoscenza, l'investimento in creatività e innovazione, pur nei casi in cui ci si può rifare agli elementi della tradizione dei popoli. Il teatro possiede la capacità di coinvolgimento dei singoli in relazioni strutturate e di stimolare la sensibilità individuale e collettiva, favorendo il lavoro in gruppo e la condivisione nell'esercizio di una attività culturale, quindi letteralmente una azione di crescita. Il rapporto con il pubblico contribuisce a fare del teatro occasione di educazione e formazione a vantaggio del benessere comune. Le potenzialità dell'attività teatrale di attivare processi di partecipazione sono utili alle comunità e ai territori in cui si compie, specie quando guarda alla maturazione dell'inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico e di valenza turistica.

Il teatro costituisce un elemento fortemente caratterizzante della storia culturale del Mediterraneo e dell'Europa Occidentale, la nascita della drammaturgia coincide con l'origine della nostra civiltà e ha accompagnato la vicenda degli europei differenziandosi in forme espressive diverse ma tutte sorte sul palcoscenico. In Calabria l'attività teatrale è praticata sin dall'epoca classica. Sono ancora visibili i teatri delle antiche città magno greche e romane sulla costa ionica e proseguendo più avanti nel corso dei secoli può ritenersi opera di un calabrese il transito della storia del teatro dal mondo antico all'era cristiana: Flavio Magno Aurelio Cassiodoro. Così come può rilevarsi che la Calabria vanta una maschera nella tradizione della Commedia dell'Arte, Giangurgolo, o ancora che il teatro rientri nella produzione del suo massimo autore tra i moderni, Corrado Alvaro. Solo per stare a qualche esempio. E anche nello sviluppo urbano e sociale delle città calabresi non sono mancati gli investimenti pubblici per i teatri, a partire da Catanzaro, dove, dal teatro in legno del diciottesimo secolo sino al Politeama dei primi anni Duemila, la viva tradizione teatrale è costitutiva della storia civica e poi a Cosenza e Reggio dove sono ancora attivi i teatri di inizio Novecento, e per finire in altre città e cittadine della regione.

La legge 19/2017 si rivolge al mondo del teatro professionale nella consapevolezza che tale attività costituisca un settore lavorativo in grado di espandersi e arricchire l'economia del territorio. Pertanto, gli strumenti della norma sottendono, implicitamente, al consolidamento e alla creazione di occasioni occupazionali in ambito culturale. Pur definendo i rapporti tra le competenze regionali in materia e gli operatori a carattere professionale operanti in Calabria, non si è ommesso di riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale, proprio in virtù del convincimento che la forza dell'espressività teatrale sia di notevole rilevanza nell'offerta culturale complessiva del territorio.

Per rispondere all'esigenza di fare del teatro calabrese professionale un sistema organizzato e funzionale si è attivata, in virtù di quanto sancito dall'articolo 11 della L.R. un registro regionale del teatro, a cui sono ammessi, su richiesta, i soggetti operanti da almeno tre anni e articolati in tre settori principali: produzione, distribuzione e formazione. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di legge che di seguito sono programmati per il primo triennio di applicazione 2018 - 2020.

Obiettivi del Piano

Il piano nel suo complesso punta a:

- Rafforzare l'offerta culturale calabrese e ampliarne la relativa fruizione;
- Valorizzare le potenzialità dell'espressività teatrale nel comunicare messaggi di valenza culturale e sociale;
- Promuovere la consapevolezza delle molteplici identità (calabrese, italiana, mediterranea, europea...);
- Stimolare riflessioni sugli scenari della contemporaneità;
- Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Calabria.

Le tipologie di intervento in programma

Con l'entrata in vigore della legge 19/2017 si avvia un nuovo triennio di programmazione teatrale che verte sul sostegno a maggiori ambiti di intervento rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale pregressa e definitivamente abrogata. Come articolato nel regolamento di attuazione n.19/2017, approvato in data 15 novembre 2017 dalla Giunta regionale, si distinguono le azioni di intervento ordinario e quelle di intervento straordinario, correttamente illustrati al Capo III del predetto regolamento. Rientrano nella tipologia di intervento ordinario, il finanziamento alle compagnie di produzione e alle residenze teatrali. Afferiscono alla tipologia di intervento straordinario i centri di produzione teatrale, la distribuzione, la programmazione attraverso il festival regionale del teatro, i progetti speciali, i progetti di formazione professionale, il sostegno alla qualificazione delle attrezzature teatrali.

1. Interventi ordinari

Gli interventi a carattere ordinario, come stabilito in articolo 3 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelli finanziabili sulla base di progetti triennali di attività. Essi riguardano il sostegno alle compagnie di produzione e al sistema delle residenze teatrali, che, nelle forme stabilite dalla legge e dal predetto regolamento, è da considerarsi imprescindibile per ciascuno degli anni del triennio di attività teatrale e previsto nei programmi esecutivi annuali (2018, 2019, 2020) che seguiranno all'approvazione del presente piano.

1.1 Le compagnie di produzione

Il primo obiettivo della legge, infatti, è il rafforzamento del settore della produzione teatrale, consentendo l'accesso ai benefici finanziari previsti dalla norma, a un numero maggiore di soggetti quali potenziali beneficiari. Nel quadro della pianificazione triennale sul teatro, si riconosce la necessità di garantire investimento di risorse adeguate per ciascuno degli anni del triennio, ritenendo imprescindibile il sostegno alle compagnie di produzione che costituiscono l'ossatura del settore teatrale. È dalla possibilità di incremento del lavoro sulla produzione che si può prevedere un rafforzamento dell'offerta teatrale nella programmazione culturale complessiva sul territorio regionale. Per questa esigenza precipua si prevede di considerare prioritario, nel riparto delle risorse sui programmi esecutivi annuali del primo triennio della presente legge, l'assegnazione di una quota del bilancio totale della legge - come disciplinato dall'art. 15 della medesima norma - tale da consentire il finanziamento dei potenziali beneficiari nel numero massimo di tredici (ex art. 4 c. 2), considerando, inoltre, che le ultime assegnazioni in virtù della legge 3/2004 hanno riguardato cinque compagnie di produzione. Pertanto, nella redazione del programma esecutivo annuale delle risorse da assegnare agli articoli che danno diritto ai benefici finanziari, si ritiene opportuno considerare l'ampiezza della spesa storica per la produzione e determinare un adeguato incremento correlato.

1.2 Sistema regionale delle residenze teatrali

Lo sviluppo del sistema delle residenze teatrali, affermatosi negli anni scorsi secondo le modalità offerte dal POR Calabria e dall'Accordo Stato - Regioni per il cofinanziamento congiunto dei progetti è confermato nella programmazione del triennio 2018 - 2020 con le risorse della presente legge, in base agli stanziamenti dei piani annuali conseguenti, e in rapporto alla Intesa sancita, con repertorio n. 155 della Conferenza Stato Regioni del 21 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 "Residenze" del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

Articolo 43 del DM 332 che recepisce a sua volta l'articolo 45 del DM del 1 luglio 2014, atto pertanto nella riforma del sostegno allo spettacolo dal vivo e che ha istituito il primo triennio delle residenze cofinanziate da Stato e Regioni 2015 - 2017. Programma a cui ha aderito anche la Regione Calabria. Da tale adesione, e in base a quanto previsto dalla L. R. 3/2004, nel triennio

appena concluso, sono state finanziate in totale quattro residenze teatrali. In base alla nuova proposta avanzata alle Regioni da parte del Mibact¹ per il triennio 2018 - 2020, nelle regioni italiane con popolazione compresa tra i 500.000 e i 2.999.999 abitanti - è il caso della Calabria - è previsto il cofinanziamento di un numero massimo di tre progetti di "Residenza per artisti nei territori" e di un "Centro di Residenza". Pertanto si riduce il numero di residenze cofinanziabili ma si apre alla possibilità di un ulteriore progetto quale è il Centro di Residenza².

2. Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario sono finanziabili sulla base di progetti annuali di attività e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;
- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

Nell'ambito del primo triennio di applicazione della norma si ritengono prioritari gli interventi a carattere ordinario e pertanto si dispone il rinvio a partire dalla seconda annualità per gli

¹ Con nota inviata in data 14 novembre 2017 dalla Direzione Generale Spettacolo alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 0010953.

² Per completezza si riportano le definizioni stabilite in Intesa Mibact-Stato Regioni art.3: "Residenza" un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;

"Residenze per artisti nei territori" sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

"Centri di residenza" i luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistiche Orchestrali, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza;

interventi a carattere straordinario. Si considera, infatti, che sia indispensabile rafforzare il settore della produzione come primo tassello della strategia di rilancio del teatro professionale in Calabria. Saranno i piani annuali a stabilire di volta in volta quali interventi potranno essere messi a bando a seconda delle disponibilità di bilancio della Regione Calabria, come anche sancito nella norma finanziaria della presente legge. Si propongono di seguito richiami a due possibilità di intervento previste per legge e destinate a potersi avviare dagli anni successivi al primo di applicazione della norma.

2.1 Progetti speciali

Per le finalità stabilite in sede di elaborazione normativa e richiamati all'articolo 10 della legge 19/2017 si considera opportuno sottolineare la valenza dei "progetti speciali" nell'ambito della programmazione regionale. Essi, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della Calabria e dei luoghi culturali e ambientali di pregio, nonché all'inclusione sociale e alla formazione del pubblico o, ancora, all'attrazione di nuovo pubblico. Inoltre, devono potersi svolgere anche in spazi non convenzionalmente destinati allo spettacolo teatrale e ciò comporta una maggiore diffusione dell'esercizio delle attività teatrali in contesti prima non interessati e i quali potrebbero beneficiare delle caratteristiche di promozione culturale e sociale riconosciute al teatro in Calabria, come richiamato a partire dall'incipit della norma in questione. La Giunta regionale, dal secondo anno di applicazione della presente legge, valuterà l'opportunità di individuare un tema a carattere culturale e sociale nel programma operativo annuale per i progetti speciali introdotti dalla legge, in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie.

2.2 Festival e rassegne

La legge 19/2017 offre la possibilità alla Regione di assegnare a un soggetto pubblico o privato, previa selezione, l'organizzazione di un festival di rilevanza regionale sul teatro. Presupposto essenziale è garantire un progetto unitario di durata continuativa non inferiore e cinque giorni e non superiore a sessanta, con una programmazione di spettacoli non inferiore a nove, di cui almeno un terzo in prima nazionale. Esso dovrà essere finalizzato all'integrazione con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Esistono casi emblematici in altre regioni italiane (Napoli Teatro Festival...) e anche in Calabria si è svolto in anni passati una rassegna di teatro a regia regionale, Magna Graecia Teatro Festival nei luoghi della cultura. In questo frangente, considerata la necessità di valutare gli esiti di quanto compiuto in passato e per favorire l'elaborazione di proposte quanto più adeguate qualitativamente e sotto il profilo organizzativo, proprio per i requisiti impegnativi che si domandano ai potenziali partecipanti alla selezione, si ritiene opportuno procrastinare l'avvio di un festival regionale del teatro dal secondo anno del presente triennio.

Si sottolinea, altresì, che in ragione delle notevoli risorse investite dalla Giunta regionale con l'Avviso pubblico per il rafforzamento dell'offerta culturale attraverso l'impiego di fondi del Piano di Azione e Coesione, a partire dal 2017, è stato possibile assicurare una quota significativa di finanziamenti a festival e rassegne organizzati da enti pubblici e privati, che contemplano l'attività teatrale, su tutto il territorio regionale, sia con progetti triennali che annuali e ciò si

integra, necessariamente, pur non essendo direttamente dipendente, anche con la presente programmazione.

2.3 Altri interventi straordinari

Obiettivo della strategia regionale di sviluppo del teatro è il raggiungimento di una programmazione quanto più capillare e qualificata su tutto il territorio, atta a favorire la promozione sociale e culturale che è tra le caratteristiche proprie dell'attività teatrale. Nei singoli piani annuali, a cui si rimanda, possono essere previsti finanziamenti, sulla base di selezioni regolate dai principi sanciti nella legge e nel regolamento attuativo, per reti di teatri e circuiti teatrali regionali, che completano il quadro della programmazione teatrale su tutto il territorio.

Analogamente potranno essere previste risorse per programmi di formazione professionale delle figure operanti in ambito teatrale per diverse tipologie e mansioni, così come per l'adeguamento delle attrezzature utili all'esercizio dell'attività teatrale.

3. Applicazione e gestione

Ogni tipologia di intervento, se troverà copertura finanziaria nei singoli programmi operativi annuali, sarà messa a bando attraverso avvisi pubblici emanati a norma di legge e di regolamento dal Dipartimento regionale competente, rivolti a soggetti per cui sarà stata riconosciuta l'iscrizione al registro regionale del teatro istituito.